

MATER FAMILIAS

SCRITTI ROMANISTICI PER MARIA ZABŁOCKA

A CURA DI

ZUZANNA BENINCASA
JAKUB URBANIK

CON LA COLLABORAZIONE DI

PIOTR NICZYPORUK
MARIA NOWAK

VARSAVIA 2016



MATER FAMILIAS

SCRITTI ROMANISTICI PER MARIA ZABŁOCKA

A CURA DI

**ZUZANNA BENINCASA
JAKUB URBANIK**

CON LA COLLABORAZIONE DI

**PIOTR NICZYPORUK
MARIA NOWAK**

VARSAVIA 2016

Supplements to The Journal of Juristic Papyrology are jointly published by the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, the Institute of Archaeology of the University of Warsaw, and Fundacja im. Rafała Taubenschlaga, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 64 tel. (+48 22) 55 22 815 and (+48 22) 55 20 384, fax: (+48 22) 55 24 319 e-mails: g.ochala@uw.edu.pl, t.derda@uw.edu.pl, kuba@adm.uw.edu.pl web-page: <<http://www.taubenschlagfoundation.pl>>

Cover design by Maryna Wiśniewska
Computer design and DTP by Jakub Urbanik

© for the book by Zuzanna Benincasa & Jakub Urbanik
and Fundacja im. Rafała Taubenschlaga

© for the constituting papers by the Authors

Warszawa 2016

ISBN 978-83-938425-9-9

Wydanie I.
Druk i oprawa: Sowa Sp. z o.o., Piaseczno



Mater Familias
Scritti per Maria Zabłocka

INDICE

Zuzanna BENINCASA & Jakub URBANIK

Prefazione XIII

Elenco delle opere di Maria Zabłocka XXIII

José Luis ALONSO

The Emperor, the ex-prostitute, and the adulteress.

Suet. Cal. 40 revisited 3

Krzysztof AMIELAŃCZYK

In search for the origins of the Roman public law offences (crimina)

in the Archaic period 23

Zuzanna BENINCASA

Alcune riflessioni sulla libertà di caccia nel diritto romano.

vivai e riserve di caccia 39

Witold BORYSIK

Roman principle

Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest

and the reasons of its modern rejection 63

Luigi CAPOGROSSI COLOGNESI

Un ordinamento giuridico e le sue trasformazioni 85

Cosimo CASCIONE

Celso lettore di San Paolo?

Una nota minima in tema di interpretazione 101

Alessandro CORBINO	
<i>Personae in causa mancipii</i>	107
Božena Anna CZECH-JEZIERSKA	
<i>Roman law in Polish People's Republic: Stages of transformation</i>	119
Tomasz DERDA & Maria NOWAK	
<i>Will of [---]is daughter of Pachois from Oxyrhynchos.</i>	
<i>P. Oxy. II 379 descr.</i>	135
Marzena DYJAKOWSKA	
<i>Verba impia et maledicta.</i>	
<i>The influence of Roman law upon the western European doctrine</i>	
<i>of verbal insult of the ruler in the 16–17th centuries</i>	145
András FÖLDI	
<i>Appunti sugli elementi romanistici nel nuovo Codice civile ungherese</i> ..	161
Ewa GAJDA	
<i>Elements of theology in Roman law.</i>	
<i>On Zenon's Henoticon and Justinian's letter (Cf. I.I.8)</i>	191
Luigi GAROFALO	
<i>Roma e i suoi giuristi nel pensiero di Nicolás Gómez Dávila</i>	207
Tomasz GIARO	
<i>L'expérience de l'absurde chez les juristes romains</i>	243
Sławomir GODEK	
<i>Ignacy Daniłowicz on the impact of Roman law</i>	
<i>on the law of the pre-partition Commonwealth</i>	
<i>in the light of his letters to Joachim Lelewel</i>	269
Ireneusz JAKUBOWSKI	
<i>Some remarks about Roman law</i>	
<i>in Tadeusz Czacki's opus magnum</i>	285
Maciej JOŃCA	
<i>Per aspera ad astra.</i>	
<i>Johann Bayer, römisches Recht</i>	
<i>und das Ausbildungsprogramm der jungen Radziwiłłs</i>	295

Aldona Rita JUREWICZ	
<i>TPSulp. 48 und actio quod iussu.</i>	
<i>Konnte Prudens adjektivisch belangt werden?</i>	307
Agnieszka KACPRZAK	
<i>Obbligo del lutto e il controllo sociale sulla sessualità di vedove</i>	323
Leszek KAZANA	
<i>Il delitto Matteotti: qualche dubbio sul colpevole</i>	351
Piotr KOŁODKO	
<i>Some comments on the role of the quaestor as a prosecutor</i>	
<i>in criminal proceedings in the times of the Roman Republic</i>	375
Przemysław KUBIAK	
<i>Between emotions and rationality</i>	
<i>Remorse as mitigating circumstance in Roman military law</i>	397
Sławomir KURSA	
<i>Capacity of women to make testamentum parentis inter liberos</i>	415
Marek KURYŁOWICZ	
<i>Ancarenus Nothus und Gaius von Hierapolis</i>	
<i>Miscellanea epigraphica: CIL VI 7193a & IGR IV 743</i>	425
Luigi LABRUNA	
<i>«Necessaria quanto la giustizia ...»</i>	
<i>Etica e tradizione dell'avvocatura</i>	445
Paola LAMBRINI	
<i>Ipotesi in tema di rescissione per lesione enorme</i>	453
Elżbieta LOSKA	
<i>Testamenti factio passiva of actresses in ancient Rome</i>	465
Adam ŁUKASZEWICZ	
<i>Remarks on Mars Ultor, Augustus, and Egypt</i>	487
Rafał MAŃKO	
<i>Roman roots at Plateau du Kirchberg</i>	
<i>Recent examples of explicit references to Roman law</i>	
<i>in the case-law of the Court of Justice of the EU</i>	501

Carla MASI DORIA	
<i>Una questione di «stile»?</i>	
<i>A proposito di una critica di Beseler a Mommsen</i>	527
Rosa MENTXAKA	
<i>Sobre la actividad comercial del clero hispano en los inicios del siglo IV</i>	
<i>a la luz de dos cánones del Concilio de Elvira</i>	535
Joanna MISZTAL-KONECKA	
<i>The non-litigious proceedings in Polish Law</i>	
<i>and Roman iurisdictio voluntaria</i>	569
Józef MÉLÈZE MODRZEJEWSKI	
<i>Modèles classiques des lois ptolémaïques</i>	579
Piotr NICZYPORUK	
<i>La capacità giuridica e la tutela del nascituro nella Roma antica</i>	597
Dobromiła NOWICKA	
<i>Family relations in cases concerning iniuria</i>	619
Tomasz PALMIRSKI	
<i>Some remarks on legal protection of commodans</i>	
<i>prior to the introduction of the praetorian actio commodati</i>	639
Anna PIKULSKA-RADOMSKA	
<i>Über einige Aspekte der Steuerpolitik und Propaganda</i>	
<i>der öffentlichen Macht im römischen Prinzipat</i>	653
Manex RALLA ARREGI	
<i>Sobre una posible relación causal entre regulación canónica</i>	
<i>y legislación imperial en los primeros siglos del monacato</i>	677
Francesca REDUZZI MEROLA	
<i>Schiavitù e dipendenza nel pensiero di Francesco De Martino</i>	693
Władysław ROZWADOWSKI	
<i>Sul trasferimento del credito in diritto romano</i>	705
Francesca SCOTTI	
<i>Actio aquae pluviae arcendae e «piccola bonifica agraria»:</i>	
<i>Un esempio dalle fonti giustinianee</i>	725

Michal SKŘEJPEK	
<i>La pena di morte nel diritto romano: necessità o no?</i>	785
Marek SOBCZYK	
<i>Recovery of performance rendered dotis nomine</i> <i>on account of a future marriage that did not take place</i>	797
Andrzej SOKALA	
<i>Władysław Bojarski Paterfamilias</i>	819
Janusz SONDEL	
<i>Alcune considerazioni sulla storia e sull'insegnamento</i> <i>del diritto romano in Polonia</i>	849
Agnieszka STĘPKOWSKA	
<i>Il ruolo del consenso muliebre</i> <i>nell'amministrazione dei fondi dotali in diritto romano</i>	889
Dorota STOLAREK	
<i>Lenocinium in the Lex Iulia de adulteriis</i>	909
Paulina ŚWIECICKA & Łukasz MARZEC	
<i>From Roman oratores to modern advocates</i> <i>Some remarks on the formative of lawyer's ethics in Antiquity</i>	935
Adam ŚWIEŃTOŃ	
<i>Superexactiones in the Late Roman Law</i> <i>A short review of the imperial constitutions in the Theodosian Code</i> ..	965
Renata ŚWIRGOŃ-SKOK	
<i>Family law in the private law systematics</i> <i>from the Roman law until the present day</i>	979
Sebastiano TAFARO	
<i>Il diritto per l'oggi</i>	993
Anna TARWACKA	
<i>Manomissioni di schiavi nelle commedie di Plauto</i>	1025
Jakub URBANIK	
<i>Dissolubility and indissolubility of marriage</i> <i>in the Greek and Roman tradition</i>	1039

Andreas WACKE

- Führte die Unveräußerlichkeit des Mitgiftgrundstücks
im römischen Recht zu relativer Nichtigkeit?
Grenzen vom Verbot des venire contra factum proprium* 1069

Jacek WIEWIOROWSKI

- Deformed child in the Twelve Tables* 1157

Witold WOŁODKIEWICZ

- Apices iuris non sunt iura* 1177

Karolina WYRWIŃSKA

- Functionality of New Institutional Economics
in research on Roman law* 1187

Jan ZABŁOCKI

- Il concetto di mater familias in caso di arrogazione* 1199

Mater Familias
Scritti per Maria Zabłocka
pp. 107-118

Alessandro Corbino

PERSONAE IN CAUSA MANCIPII*

COM'È BEN NOTO, la situazione di dipendenza personale che Gaio lo descrive con la espressione «*in causa mancipii*» in tre luoghi del suo manuale (I.132, I.138, 2.160), è dallo stesso Gaio descritta, in un numero molto più numeroso di luoghi, con quella «*in mancipio*», che è anche, per altro, l'espressione che troviamo utilizzata in varie altre fonti (sia nella versione descrittiva della nostra condizione dal punto di vista di chi la subisce: «*in mancipio esse*» (Tulp. 24.23; PSent. 4.8.7 [= Coll. 16.3.7]); sia in quella descrittiva invece di essa dal punto di vista di chi se ne avvantaggia: «*in mancipio habere*» (Tulp. 19.8; FVat. 51).

Com'è non meno noto, la dottrina si è spesso interrogata sulle ragioni di tale diversità di terminologia. E benché non siano mancati tentativi di vedere in quella «*in causa mancipii*» una terminologia derivante dalla sua riferibilità ad un numero più ampio di situazioni di dipendenza personale di quello costituito dalla dipendenza derivante da una *mancipatio* (com-

* Questo testo – che dedico con amicizia a Maria ZABŁOCKA – è stato presentato come relazione al VI Convegno internazionale di diritto romano ed attualità, svoltosi presso la Seconda Università di Napoli nell'ottobre 2010 sul tema *Individui e res publica. Dall'esperienza giuridica romana alle concezioni contemporanee. Il problema della «persona»*, i cui Atti sono ancora attardati da vicissitudini editoriali. Ringrazio gli organizzatori di quell'incontro, per avermi consentito di pubblicarlo in questa sede.

più dal *pater* o dal *coemptionator*, relativamente dunque ad un *filius in potestate* o ad una donna *in manu*, si è alla fine pervenuti ad un orientamento largamente prevalente in favore della indifferenza sostanziale delle due terminologie (entrambe dunque relative a persone che sono state oggetto di una *mancipatio*). Con la conseguenza che ci si è interrogati piuttosto solo sulla diversa risalenza di esse, senza su ciò conseguire comunque risultati solidi.

Ora – ed è questa la ragione delle brevi considerazioni di oggi – a me sembra invece che sussistano elementi che possono giustificare un recupero dell'idea che la espressione «*in causa mancipii*» sia più comprensiva di quella «*in mancipio*» e che, proprio per questo, essa non era stata – in età matura, e gaiana in modo speciale – ancora abbandonata (cosa invece che constatiamo per l'epoca successiva), nonostante il preponderante rilievo che aveva già finito con l'assumere – tra le ipotesi alle quali essa poteva essere riferita – la situazione di chi fosse in quella condizione personale a seguito di una *mancipatio*.

2. I dati certi di cui disponiamo possono essere sintetizzati come segue.

Sono, in età gaiana (ma l'espressione si legge già in *lex Salpensana* 22, risalente agli anni tra l'82 e l'84 d.C.), *personae in mancipio* (ma anche *in causa mancipii*: Gai. 1.132):

a) i *fili in potestate* e le donne *in manu*, *mancipati* dal *pater* o dal *coemptionator* nell'ambito di procedure dirette alla loro sottrazione alla condizione di attuale dipendenza, o perché se ne vuole direttamente questo risultato in assoluto (*emancipatio* o liberazione della donna a seguito di divorzio: Gai. 1.137a) o perché lo si vuole – la risalenza della pratica deve essere considerata, per altro, elevata (cfr. Liv. xli 8.10, relativo ad avvenimenti del 176 a.C.) – come risultato strumentale necessario per conseguire uno ulteriore (*adoptio*, varie finalità legate alla causa fiduciaria che ha indotto la donna alla *coemptio*);

b) i *fili in potestate mancipati* dal *pater* alla vittima di un delitto da essi commesso, per attuarne la relativa *noxae deditio* (Gai. 4.76–79); è dubbio invece che per tale causa potessero essere mancipati a terzi anche coloro che fossero già *in mancipio* o le donne *in manu* (il luogo di Gaio che si riferisce alla responsabilità *ex delicto* di tali persone – 4.80 – è lacunoso, ma

sembra presupporre una logica ispirata alla distinzione piuttosto che ad una uniformità di regime). È certo che – benché anch'essi *in mancipio* (e perciò anche *in causa mancipii*: 1.132; 1.135) – la loro condizione giuridica non fosse comunque in tutto identica a quella degli altri *mancipati* (Gai. 1.140; Gai. 4.79).

Dalla situazione di dipendenza che si crea per tali soggetti (sia quando essa è preordinata ad una loro liberazione, sia quando trova causa invece in un loro comportamento delittuoso) si esce attraverso le stesse modalità previste per i *servi*:

Gai. 1.138: *Ii, qui in causa mancipii sunt, quia servorum loco habentur, vindicta, censu, testamento manumissi sui iuris fiunt.*

E ciò benché le persone in oggetto siano, indiscutibilmente, libere (possono vivere *in matrimonio* ed avere filiazione *legitima*, ancorché la loro potestà sui figli sia considerata *in suspensio*, pendente la loro attuale dipendenza: Gai. 1.135; cfr. anche *PSent.* 4.8.7), e comunque in una condizione distinta da quella dei *servi*.

Essere *in causa mancipii* legittima all'esperimento dell'*actio iniuriarium* contro chi trattasse *contumeliose* le persone che lo sono: Gai. 1.141; Gai. 3.222. E la condizione delle persone in questione – una volta che esse siano state manomesse – non è comparabile con quella di chi era stato invece servo: *D.* 37.15.10 (sul punto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti, che non possiamo qui tuttavia sviluppare; si può dubitare, ad esempio, del fatto che queste persone – liberate – recuperino la loro condizione di *ingenui*: Ps-Quint. 311.2-3; Gell. 1 12.4-5; *D.* 4.5.3.1, Paul. 11 *ed.*).

3. Possiamo trarre alcune prime conclusioni.

a) Benché le *personae in mancipio* fossero costituite nella condizione in oggetto attraverso una forma comune (la *mancipatio*), la causa dell'atto determinava tuttavia importanti conseguenze di regime; innanzitutto, differenziando sensibilmente la posizione di chi lo fosse stato *ex noxali causa* da quella di chi lo fosse stato per altre cause, ma rilevando anche in qualche aspetto ulteriore: ai fini per esempio della liberazione *censu invito eo cuius in mancipio sunt* (Gai. 1.140).

b) Benché sicuramente distinte nella loro condizione dai servi, le persone *in mancipio* condividevano con questi tuttavia le forme necessarie per sottrarsi alla loro attuale condizione di dipendenza, dalla quale uscivano infatti solo per *manumissio*.

Insomma: le forme utilizzate non erano da sole sufficienti a definirne la condizione o i presupposti di essa né in entrata, né in uscita.

La *mancipatio* (costante nella forma e indistinguibile in sé anche in ordine allo *status* di chi ne era oggetto: Gai. 1.123) non diceva tutto: occorre vederne la causa, per constatarne gli effetti. Allo stesso modo, una intervenuta *manumissio* non bastava a fare constatare lo *status* sottostante (schiavo o *persona in mancipio*) e la disciplina che ne derivava per la persona che la otteneva.

4. Ma c'è di più.

Si può essere in condizione di dipendenza privata per una *mancipatio*, e si può esserlo per fatti diversi. E chi si trovi in una siffatta condizione può uscirne per una *manumissio*, ma anche per fatti diversi.

a) Per quanto riguarda, in particolare, i fatti costitutivi di dipendenza «privata» (cioè di diritto privato), la *mancipatio* era, come sappiamo, un atto idoneo a dare vita anche a situazioni diverse da quella che essa creava quando fosse posta in essere dal *pater* relativamente al proprio figlio *in potestate*.

In età antica si diveniva *nexi* attraverso una applicazione del *gestum per aes et libram* (che una parte almeno della giurisprudenza considerava esso stesso una *mancipatio*: Varr. *LL.* VII 105) E, in età gaiana, le donne convengono *in manum coemptione* (cioè – come leggiamo in Gai. 1.113 – *per mancipationem*).

Orbene: tali condizioni personali sono sicuramente altro rispetto a quella di persona *in mancipio*.

Le diversifica – dal punto di vista costitutivo – la condizione di chi le pone in essere, che «può» essere infatti anche una persona «*sui iuris*» (che pone se stessa nella condizione di dipendenza): Liv. II 24.6; D.H. VI 26.1. E le diversifica anche la forma specifica utilizzata, sicuramente distinta: Gai. 1.123. La cosa è così rilevante da determinare una risalente considerazione (*FVat.* 298; 300) almeno della persona *in manu* come parallela (e

perciò in nessun modo sovrapponibile) a quella della persona *in mancipio* (quella dei *nexi* è situazione troppo lontana e non ha lasciato comunque tracce esplicite della sua considerazione sotto tale profilo).

Ma le diversifica ancora il modo in cui da esse si esce. I *nexi* cessavano di essere tali attraverso *solutio per aes et libram*: Varr. *LL* VII 105; Gai. 3.173. Le donne *in manu* uscivano dalla loro condizione attraverso una procedura indiretta (che ne presuppone uno strumentale passaggio nella condizione di persona *in mancipio*).

Nexi e donne *in manu* (*ex coemptione*) non possono inoltre dirsi – con certezza le donne *in manu* – né persone *in mancipio* (Gell. IV 3.3 e 18.6.9 provano – semmai – che «*in mancipio*» è espressione che richiama l'idea che è avvenuta una *mancipatio*), né persone *in causa mancipii* (anche ipotizzando una coincidenza di questa figura con una eventuale più ampia cerchia di persone in essa ricomprese). La loro condizione né si costituisce infatti nei modi propri delle prime (ancorché *per mancipationem*, lo è tuttavia in una applicazione speciale per forma e legittimazione), né si estingue nei modi propri delle seconde (Gai. 1.138).

b) Per quanto riguarda i fatti estintivi di dipendenza privata, valgono considerazioni analoghe.

La *manumissio* non solo non è strumento generale (non vale – come si è ricordato per *nexi* e donne *in manu*), ma ha anche effetti non uniformi. Applicata alle persone *in mancipio* può renderle sia *alieni iuris* (figli in prima o seconda *mancipatio*), sia *sui iuris* (figli liberati *ex tertia mancipatione*). Applicata agli schiavi li rende liberti, applicata alle persone *in mancipio* no (Ps.-Quint. 311.6; *D.* 37.15.10, Tryph. 17 *disp.*).

5. Di fronte a questo stato di cose, non possono allora non avere rilievo, per cominciare, alcune circostanze di carattere terminologico.

Come si è prima ricordato, l'espressione *in causa mancipii* – pur ricorrendo con riferimento anche alle persone *in mancipio* – vi ricorre tuttavia con riferimento a coloro che siano ormai sottratte alla *potestas* paterna: Gai. 1.132.

Essa ricorre, inoltre, in contesti che presuppongono come effetto della *manumissio* che le riguarda il fatto che la persona divenga, per effetto della *manumissio* intervenuta, anche *sui iuris*: Gai. 1.138; Gai. 2.160.

Si aggiunga ancora a tutto ciò la circostanza che l'unico testo gaiano (l'unico anche in assoluto) che le considera direttamente (Gai. I.138) lo fa in un contesto che sembra avere riguardo non già ad una situazione che si instaura per conseguire risultati altrimenti preclusi (e perciò tale da esplicarsi normalmente solo *uno momento*: I.141), ma in uno nel quale il giurista ricordava anche la inapplicabilità a tale condizione delle limitazioni previste non solo dalla legge *Aelia Sentia* (tra le quali – *TUlp.* I.11-15 – vi erano anche quelle di età dei protagonisti dell'atto, ben comprensibilmente riferibili anche al caso in oggetto), ma anche dalla legge *Fufia Caninia* (dunque relative al numero assoluto di *manumissiones* effettuabili: Gai. I.42-46, 228), che – per le persone *in mancipio* – appaiono decisamente singolari (tanto da avere indotto in passato alcuni autori a considerare tali riferimenti frutto solo di maldestri glossemi): Gai. I.138-139.

Si apre allora una possibilità. Le persone *in mancipio* potrebbero essere state una particolare categoria di persone *in causa mancipii*: quelle per le quali valeva una disciplina in più aspetti ad esse circoscritta (per il loro essere, in particolare, persone *alieno iuri subiectae*, dunque anche organi di acquisto), in conseguenza delle particolari cause che potevano darvi attuazione.

Se così fosse, l'espressione *in causa mancipii* descriverebbe una categoria più ampia (come per altro spesso ipotizzato) ed assumerebbe anche un significato letterale corrispondente al senso naturale delle parole utilizzate («persone in condizione di schiavo»: insomma *loco servi*). E lo stesso sarebbe di quella, più ristretta, «*in mancipio*» (allusiva al fatto di esserlo a causa di una *mancipatio*).

L'espressione *in causa mancipii* (di evidente significato «assimilante») si riferirebbe perciò anche a chi fosse «*loco servi*» per una ragione costitutiva diversa da una *mancipatio* e il testo di Gaio che ne ricorda l'applicazione ad esse della *manumissio* avrebbe il limitato senso di ricordare l'applicabilità appunto anche ad esse di quello speciale strumento di attribuzione della libertà, fatta salva la specifica disciplina che ciascuna delle figure specifiche comprese nel proprio ambito (a cominciare da quella delle persone *in mancipio*) aveva comunque.

6. La possibilità ipotizzata non è suggerita solo dalle cose fin qui osservate. Non è insomma sostenibile solo come mera congettura.

Io non so valutare – né posso ora portare elementi per farlo – se tutte le situazioni paraservili a noi note rientrassero nella più larga categoria delle persone *in causa mancipii*. Come abbiamo già visto, è molto improbabile (al limite del certo) che vi rientrassero i *nexi*; e non possiamo dire nulla di sicuro per gli *auctorati* (benché rilevanti argomentazioni in contrario siano state comunque già proposte da Diliberto; per altro: lo schiavo gladiatore – cfr. Gai. 3.146 – può ricevere il *rudis* – *Coll.* 11.7.4 – fatto che lo sottrae ai doveri dell'*auctoramentum* – cfr. Ps.-Quint. *Decl.* 302 – e restare «schiavo») e per i *redempti ab hostibus* (che pure sono stati invece ritenuti rientranti. La pratica è antica: Liv. xxii 60.2 ss., ma i vincoli sono forse tardi).

Posso però richiamare l'attenzione su alcune interessanti testimonianze (per la verità non nuove, già richiamate in particolare, anche da ultimo, al nostro proposito, da Leo Peppe), ma alle quali non è stato finora dato forse il rilievo che esse meritano, relative ai *redempti a creditore* e agli *addicti*.

Le prime due:

Liv. vi 14.3–5, 10: Centurionem, nobilem militaribus factis, iudicatum pecuniae cum duci vidisset, (Manlius) medio foro cum caterva sua accurrit et manum iniecit vociferatusque de superbia patrum ac crudelitate faeneratorum et miseriis plebis, virtutibus eius viri fortunaque, 4. «tum vero ego» inquit «nequiquam hac dextra Capitolium arcemque servaverim, si civem commilitonemque meum tamquam Gallis victoribus captum in servitutem ac vincula duci videam». 5. Inde rem creditori palam populo solvit libraque et aere liberatum emittit ... 10. Fundum in Veienti, caput patrimonii, subiecit praeconi; «ne quem vestrum» inquit, «Quirites, donec quidquam in re mea supererit, iudicatum addictumve duci patiar». Id vero ita accendit animos, ut per omne fas ac nefas secuturi vindicem libertatis viderentur.

Calp. Flacc. *Decl.* 14: Addictus feneratori serviat. Abdicatus de bonis paternis nihil habeat. Libertorum bona ad patronos pertineant. Quidam ex duobus liberis alterum abdicavit. <Abdicatus> addictum postea creditori patrem redemit et manumisit. Quo mortuo ambigunt de bonis abdicatus iure patroni et filius, qui in familia permansit. Equidem nec avarum me fuisse nec impium docui, nam et redemi patrem et manumisi ...

L'episodio di Tito Manlio Torquato è relativo ad un contesto di particolare tensione tra patrizi e plebei e serve a Livio per sottolineare l'abilità con la quale il personaggio aveva saputo procurarsi il favore popolare necessario al suo proposito di porsi a capo della sedizione che intendeva sollevare.

Da esso apprendiamo che anche un *redemptus a creditore* cade presso il *redemptor* (che – nel caso narrato da Livio – lo ha afferrato *manu*, così determinandola) in una condizione di soggezione al medesimo dalla quale egli esce mediante «*manumissio*» (sul punto il linguaggio plautino è diffuso ed univoco: *emittere manu* – ma anche solo *emittere*: Plaut., *Rud.* 1218 – equivale a liberare). Da notare come Livio ricordi due fatti necessari nella fattispecie descritta per la liberazione del centurione: la *solutio per aes et libram* necessaria a soddisfare il debito da giudicato (Gai. 3.173) e la *emissio* come gesto che consegue e fa da pendant della *iniectio manus*. Non basta insomma la *solutio* a restituire libertà all'*addictus redemptus*. Essa lo sottrae al creditore ma non anche al *redemptor*.

Il pagamento non è dunque un necessario presupposto della *manumissio*, la quale appare dunque un fatto libero, diretto e indipendente: Tito Manlio Torquato sottrae l'*addictus* al creditore, e per questo è tenuto a soddisfarlo, come del resto apprendiamo da *XII tav.* 111 5, con la *solutio*; ma sottrae l'*addictus* alla soggezione che ne è venuta di questo a lui, con la *redemptio* compiuta, mediante *manumissio*; dunque con un proprio atto liberale, che egli promette di rinnovare in futuro, in favore di altri debitori in analoghe condizioni, nei limiti delle personali possibilità derivanti dalla liquidità conseguita con la vendita del fondo di cui nel par. 10 del racconto liviano.

L'episodio può anche essere leggendario (si ispira ad una tradizione certamente agiografica, anche se di un personaggio che Livio mostra di non avere in simpatia: Tito Manlio Torquato, liberatore del Campidoglio dai Galli, finì accusato di *crimen regni* e giustiziato per questo: Liv. VI 20.10–14), ma non può esserlo anche il tecnicismo che ne assiste la narrazione.

La declamazione di Calpurnio Flacco (che Peppe aveva considerato in un primo momento con molto scetticismo, ma sul cui valore indiziario si è ora invece dichiarato molto più prudente) sarà pure un esercizio retorico. Il testo potrà risentire di una informazione tecnica imperfetta (tende ad assimilare l'*addictus* allo schiavo sotto ogni profilo; il che comunque non era pensiero del tutto privo di seguaci, come lo stesso Quintiliano permette di osservare:

VII 3.26–27). Ma la circostanza di considerare l'*addictus* per debiti una persona che si libera attraverso *manumissio* non può essere considerata un'affermazione avventata (al limite potrebbe essere anche un argomento per spiegarci l'assimilazione piena che alcuni ne fanno allo schiavo).

Ma le due testimonianze appena considerate non sono tutto. Dobbiamo registrarne infatti anche altre due.

La prima è un testo di Apuleio:

Apul. *Met.* III 19: Scio istud et plane sentio, cum semper alioquin spreto-rem matronalium amplexum sic tuis istis micantibus oculis et rubanti bucculis et renidentibus crinibus et hiantibus oculis et flagrantibus papillis in servilem modum addictum atque mancipatum teneas volentem. Iam denique nec larem requiro nec domuitionem paro et nocte ista nihil antepono.

Lucio è così deliziato dalle grazie di Fotide da dichiararle che a causa loro egli è ben lieto (*volentem*) di considerarsi a lei sottoposto (*teneas*) «*ad servilem modum*» (in condizione dunque servile), come un mancipato e un *addictus*.

Come ha giustamente osservato Peppe, *atque* costringe a considerare le due figure ricordate una coppia. Ora cosa altro permetteva di farlo se non la circostanza che esse partecipassero di una condizione comune? Dell'essere entrambe le condizioni ricomprese tra quelle che rendevano le *personae loco servi*, *in causa* dunque *mancipii*?

La seconda è:

Ps.-Quint. *decl. min.* 311:¹ Addictus manumissus. Addictus donec pecuniam solverit serviat. Qui habebat domi addictum testamento omnes servos manumisit. Petit addictus ut liber sit.

DECLAMATIO: I. Intellegimus nihil nobis in hac causa verendum magis quam communem quendam omnium qui in libertatem adserunt favorem. Contra quem non in modo a nobis intellegimus esse dicendum, ut praecipue ius tueamur, sed illud etiam, non minor pro eo esse contra quem videmur agere, si tamen explicet fidem, quod nos contendimus. 2. Id enim hodie quaeritur, an servus sit. De liberalitate eius qui nos heredes instituit nihil querimus. Servos manumisit. Num cui controversia movetur? Num

¹ Il testo riflette perfettamente per altro: Quint. VII 3.26–27.

inviti eos tristesque in numero civitatis aspicimus? Alia nobis ratio cum debitoribus, alia cum ingenuis. 3. Neque nos fugit velut in contrarium ire litem. Nam si quis ex nobis istum servum vocaret, multa habebat profecto quae pro se diceret, per quae ingenuus videretur. Quid enim lex dicit? «Addictus donec solverit serviat», ut opinor, non «servus sit». Plurimum autem refert. 4. Nam servire merito dicimus et eos qui ab hoste sint capti: id quidem quod ingenuis natura dedit, nullae fortunae iniuria eripi potest. Id quamvis nulli non vestrum existimo esse manifestum, quibusdam tamen confessis argumentis ostendere volo. 5. Ante omnia servus hic habet nomen, est in censu, est in tribu: quorum nihil <ut opinor> deprehendi in servo potest. «At intervenit ea condicio ut servire debeat donec solverit». Hoc ipsum servi non est, habere in sua potestate quando desinat servire. 6. fingite enim, iudices, aut oblatam esse ab illo pecuniam aut ex hoc testamento pronuntiatione vestra liberum fieri: num inter libertinos futurus est? Non, ut opinor. Atqui si illud in confesso est, eum qui a servitute in libertatem veniat non esse alio quam libertini loco, hic solutus hac necessitate tam ingenuus futurus sit quam fuit, manifesto ne hodie quidem servus est. 7. Alia quoque complura sunt quae intueri licet, si velitis. Servus aut domi natus est aut relictus hereditate aut emptus. Hunc ex quo genere servorum ponitis? Domi natus esse se non dicit, ne emptum quidem aut hereditate relictum. Pendet igitur omnis haec condicio ex faenore. Quid sequitur? Ut non sit <servus>. 8. Haec ad ipsa testamenti verba; libet tamen scrutari etiam defuncti voluntatem: qua nihil potentius apud nos, nihil nostro animo sacratius esse debet. Credibile est igitur hoc eum sensisse, ut liberum esse vellet etiam addictum? 9. Servos cur manumiserit manifestum est: delectatus est officiis, referre voluit gratiam obsequio. Alius aegrum curaverat, alius peregrinantem secutus erat, alius inter tot occupationes <res> domesticas custodierat, alius hoc ipsum faenus exercuerat: voluit liberos esse quos amaverat, a quibus amatum esse se crediderat. Huic vero quid debuit nisi iram? 10. «Durum tamen videtur et inhumanum solum hunc esse in vinculis et in servitute». Ante omnia, si quid <est> asperitatis, in lege est, quae addito servire iussit donec solverent. Num igitur exigitis ut dicamus aliqua pro lege? Non est nostrae mediocritatis, non officii, ea quae prudentissimi maiores constituerint temptare defendere. Verumtamen si intueri velitis, quid aequius constitui potest, aut quo alio <modo> custodiri patrimonia vestra, fortunae sustineri possunt? 11. An vero pecuniam aliquis acceptam sic per omnia vitia exhausta non alligetur ad aliquam solvendi necessitatem? Dura vincla alicui videntur, dura condicio servitutis? Reddat quod accepit. Istic non servitus constituta est, sed illud quod iustissimum est; reddendae pecuniae causa.

Qui la situazione è clamorosamente chiara. Il testatore ha manomesso tutti i suoi schiavi. Vi è incluso in questa disposizione chi è da lui dipendente in condizione ad essi assimilata (l'*addictus adiudicatus*?). La risposta è no. Perché non è *servus*, benché (par. 10) *in vinculis et in servitute, reddendae pecuniae causa*, a causa di una disposizione che vuole che egli *servire debeat donec solverit*.

7. La applicazione ai *redempti* (a creditore) e agli *addicti* come *adiudicati* della *manumissio* come strumento di liberazione (v. per altro: Quint. v 10.60.) è la prova, a mio avviso, della loro ricomprensione tra le persone *in causa mancipii* (quelle per le quali appunto essa è – come ricorda Gai. 1.138 – lo strumento proprio di liberazione dalla condizione di dipendenza nella quale versano). Ed è anche la chiave per restituire piena coerenza alla esposizione gaiana.

Sono *in causa mancipii* tutte le persone *servi loco*, la cui liberazione dalla condizione di dipendenza avviene mediante *manumissio*.

Nel loro novero rientrano dunque (ne costituiscono il nucleo principale nell'età gaiana) anche le persone *in mancipio* (coloro per i quali non sono venute ancora meno le conseguenze di una loro intervenuta *mancipatio*: Gai. 1.116), che tuttavia ne sono solo una particolare tipologia. Vi rientrano infatti anche gli *addicti* e quanti eventualmente *redempti* da tale condizione. Persone la cui condizione è, al tempo di Gaio, ancora pienamente attuale. Come sottolineano, per altro l'esplicito accenno ad essi in Gai. 3.199 ed il tenore di *D. 50.16.234.2*, Gai. 2 *ad leg. duod. tab.* (che ci ricorda come la interpretazione del «*suo vivito*» di *XII Tavole* III 4 fosse un fatto ancora discusso nell'età gaiana: *putant*).

La particolarità è costituita solo dal fatto che la liberazione delle persone che siano *in causa mancipii* perché *in mancipio* non comporta sempre la conseguenza di renderle anche *sui iuris* (per via della speciale disciplina nascente dalla nota disposizione decemvirale – *XII Tav.* IV 2b; Gai. 1.132 – che sottrae i figli alla potestà paterna solo dopo la loro terza *mancipazione*). Fatto che invece si verifica per chi lo sia per altre ragioni, le quali ne determinano sempre, una volta liberate, la indipendenza giuridica, essendo esse in tale condizione di indipendenza al momento del fatto che le ha rese *in causa mancipii* (*addictio* ed eventuale conseguente *redemptio*), come

per altro esplicitamente apprendiamo dalla *Declamatio* che abbiamo considerato (par. 5).

Il che ci aiuta forse a comprendere il richiamo gaiano anche alla *lex Fufia Caninia*. La evenienza che un creditore avesse come *addicti* un elevato numero di debitori non doveva essere rarissima, essendo certa la larga presenza di *addicti* in età imperiale (Gell. xx 1.51) e risultando comunque la circostanza sicuramente possibile in fatto, come indirettamente attesta per altro l'ironica considerazione che leggiamo in Cicerone:

Cic. *in Pison.* 35.86: ... Nonne, cum c talenta tibi Apolloniatae Romae dedissent, ne pecunias creditas solverent, ultro Fufidium, equitem Romanum, hominem ornatissimum, creditorem debitoribus suis addixisti? ...

Nell'enumerare i misfatti commessi da Pisone nel suo governo provinciale, Cicerone gli rimprovera anche di non avere tenuto conto (perché corrotto con cento talenti dagli abitanti di Apollonia – l'attuale Valona in Albania) delle domande di Fufidio, un banchiere di Arpino, creditore inascoltato e così lasciato alla mercé dei suoi debitori (*addictus* dunque egli a loro e non loro a lui come si sarebbe dovuto).

Alessandro Corbino

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Catania
via Gallo 24
95124 Catania
ITALIA
e-mail: acorbino@lex.unict.it